**Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, Sez. II Civ., sentenza del 28 novembre 2013 – Est. Rel. Marini – Ric. D. e altro c. Comune di Reggio Emilia**

**ACQUE –** A quali condizioni può ritenersi esclusa la responsabilità per superamento dei limiti nello scarico?

*La responsabilità in tema di superamento dei limiti nello scarico deve essere esclusa quando esiste un soggetto delegato competente.*

[Omissis]

1. – Parte ricorrente ha dedotto che in data 17/10/2007 personale ispettivo dell’Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna avrebbe effettuato un sopralluogo presso l’impianto biologico a fanghi di attivi di trattamento di reflui provenienti dal condominio Corte Gonzaga, nel corso del quale sarebbe stato effettuato un campionamento delle acque di scarico reflue domestiche al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa; dall’esame del campione da parte del Dipartimento tecnico di detta agenzia, sarebbe stato evidenziato un livello di azoto ammoniacale superiore al limite massimo specificato dalla tabella D della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 1053 del 2003, pari a 25 mg/l. In ragione di ciò l’Agenzia avrebbe quindi inviato al condominio il processo verbale 45 del 2007 di constatazione della violazione. Parte ricorrente avrebbe inviato al Comune una memoria difensiva nella quale avrebbe evidenziato come la manutenzione dell’impianto fosse stata affidata alla società D. di M. E. la quale sarebbe stata incaricata di eseguire visite di gestione con cadenza regolare dalle quali non sarebbe stato evidenziato alcun superamento dei limiti. Nonostante detta difesa, il Comune avrebbe adottato l’ordinanza ingiunzione n. 20864 del 30/09/2008, notificata in data 14/10/2008 con la quale il dirigente del servizio legale del Comune di Reggio Emilia avrebbe ordinato alla Sig.ra X il pagamento della somma di € 6.005,56 di cui € 6.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 accertata dall’Agenzia regionale Prevenzione Ambientale nella Provincia di Reggio Emilia con verbale n. 45 del 17/10/2007 e € 5,56 per spese di notifica.

[omissis]

2. – Risulta pacifico tra le parti che la immissione delle acque reflue ha superato i limiti normativi, a seguito della mancata contestazione da parte del ricorrente. L’eccezione sollevata legata al mancato rispetto dei requisiti temporali per l’accertamento (che, nell’ottica del ricorrente, avrebbe dovuto svolgersi nell’arco delle ventiquattrore e non, come concretamente accaduto, nell’intervallo di tre ore) attiene unicamente ad un profilo formale che non può incidere sul merito del rilievo posto a base della sanzione: infatti, a ben vedere, la parte ricorrente avrebbe dovuto dare la prova del fatto che, ove il prelievo si fosse svolto nell’arco delle 24 ore, il risultato dell’analisi chimica sarebbe stato pienamente conforme ai limiti normativi; in assenza di questa che, a tutti gli effetti, si qualifica come una sorta di “prova di resistenza”, l’eccezione non è in grado di inficiare l’accertamento svolto.

Per quanto attiene all’invocata buona fede da parte del condominio, occorre rilevare che l’eccezione può essere invocata sia nei casi in cui la parte abbia ritenuto totalmente scriminato il comportamento oggetto, invece, di sanzione amministrativa, e ciò sulla base di una valutazione indotta da un quadro oggettivo e fattuale ritenuto, senza colpa alcuna, univocamente significativo della piena liceità della condotta, sia nell’ipotesi in cui la stessa abbia fatto tutto il possibile per il rigoroso rispetto della disposizione (Cass., 6 aprile 2011 n. 7885). Il condominio ricorrente, sotto quest’ultimo profilo, ha eccepito di avere adottato una misura (individuazione di impresa specializzata nel settore delle acque reflue) ritenuta adeguata per consentire il rispetto della normativa di settore e ciò escluderebbe ogni profilo di colpa a suo carico.

Nel corso della sua escussione, il teste M., titolare dell’impresa D., ha dichiarato che la presenza di una percentuale di ammoniaca superiore ai limiti di legge sarebbe derivata da una temporanea occlusione del pozzetto di scarico di ingresso del depuratore, occlusione superata verso la fine del mese di settembre 2007; tuttavia “dopo la liberazione del pozzetto la sostanza organica è arrivata al depuratore tutta in una volta” ma dal momento che “nel caso di specie … era scesa molta sostanza organica tutta in una volta, nella immediatezza non abbiamo ritenuto di inoculare i batteri perché sarebbe stato intervento inutile” poiché “l’impianto doveva avere qualche giorno per ripristinare l’ossigenazione interna al depuratore; infatti, “solo dopo che si è ristabilito il rapporto tra il refluo e ossigeno la inoculazione dei batteri ha efficacia”. Dunque, la ditta incaricata ha rilevato che la concentrazione abnorme sarebbe determinata da un accumulo di sostanza organica nell’impianto a seguito di un intasamento del pozzetto d ingresso la cui liberazione ha determinato un afflusso eccessivo di fluidi e una conseguente ed inevitabile maggiore difficoltà del depuratore di smaltimento; da un punto di vista tecnico, non sarebbe stato possibile l’inserimento di batteri prima che fosse stata ripristinato un corretto rapporto tra ossigeno e materiale, dal momento che essi avrebbero potuto attivarsi solo in ambiente aerobico. Orbene, non si può non evidenziare che le osservazioni svolte dal teste non sono state oggetto di contestazione da parte del Comune il quale, eventualmente attraverso propri testi reperiti presso ARPA, avrebbe avuto la possibilità di contrastare, da un punto di vista tecnico, le affermazioni rilasciate dal M.

Da ciò consegue che l’evento riscontrato deve essere considerato tecnicamente imprevedibile; in ogni caso, non sono emersi elementi che possano escludere la validità della delega affidata alla D. dal momento che essa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in sede penale, risulta attribuita ad un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e con reali poteri di intervento.

Alla luce di tutto ciò, ritiene dunque il Tribunale che la sanzione debba essere annullata per assenza del necessario elemento psicologico.

3. – Per quanto attiene alle spese legali del presente giudizio, l’oggettiva complessità della controversia in ordine alla ricostruzione delle cause dell’accertato superamento dei limiti normativi consente di disporne l’integrale compensazione tra le parti.

[omissis]